REGOLAMENTO (CEE) N. 272/88 DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1988

relativo alla sospensione dela pesca del merluzzo bianco, del merlano, della passera di mare, della sogliola e del nasello da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea.

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3977/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che sissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni titche, il totale delle catture ammissibile per il 1988 ed alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammissibile (9, prevede dei contingenti di merluzzo bianco, di merlano, di passera di mare, di sogliola e di nasello per il 1988;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato memboro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, i contingenti di merluzzo bianco, merlano, passera di mare e sogliola nelle acque della divisioni VII a, di passera di mare e sogliola nelle acque della divisioni CIEM VIII b, j. k, di sogliola nelle acque della divisioni CIEM VIII a, b, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM VIII a, b, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (20na CE), VI, VII, XII, XIV, di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (20na CE), attribuiti ai Paesi Bassi per il 1988, sono esauriti avendone gli stessi effettuato scambi; che i Paesi Bassi hanno proibito la pesca di

queste popolazioni a partire dal 1º gennaio 1988; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco, merlano, passera di mare e sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a, di passera di mare e sogliola nelle acque della divisione CIEM VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM VIII a, b, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII, XII, XIV, di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, k, VIII, XIX, X ; COPACE 34.1.1 (zona CE), attribuiti ai Paesi Bassi per il 1988 siano esauriti.

La pesca del merluzzo bianco, del merlano, della passera di mare e della sogliola nelle acque della divisione CIEM VII a, della passera di mare e sogliola nelle acque della divisione CIEM VII h, j, k, della sogliola nelle acque della divisioni CIEM VII I, b, del nasello nelle acque della divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), cseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile dal 1º gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

^(*) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 375 del 31. 12. 1987, pag. 1.